

CONDOMINIO QUARTU SANT'ELENA Attività n. 91 del D.M. 16/2/82

È pervenuta con parere favorevole del Comando Provinciale VVF di Cagliari, una istanza da parte dell'Amministratore pro tempore del Condominio di in Quartu Sant'Elena, con cui viene richiesta deroga al punto 4.1.1 dell'allegato al D.M. 28.04.2005 riguardante la "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi".

Trattasi di una caldaia condominiale della potenzialità di 140 Kw (ricavato indirettamente dalla $S=Q*12$) per la quale è stato presentato un progetto di adeguamento alla regola tecnica appena citata.

La previsione della norma, cui si intende derogare, è la larghezza della parete attestata su spazio a cielo libero che deve esser pari ad almeno il 15% del perimetro del locale ($12.22 * 15\% = 1.83$ mt.)

Tale condizione non venne rispettata all'atto della costruzione del corpo di fabbrica allorché si ritenne più utile impegnare una parte della parete attestata all'esterno, per la realizzazione del locale serbatoi di accumulo per la riserva idrica potabile, dell'impianto autoclave e dei gruppi di misura con connesse linee di distribuzione.

Nel caso specifico il locale caldaia trova sistemazione nel piano seminterrato del fabbricato e risulta attestato all'esterno solo per la larghezza della porta di accesso di mt. 0.80 pari al 7% del perimetro del locale termico. Su quest'ultima risulta pure ricavata la superficie di aerazione di 10800 cmq. pari a circa 5 volte il minimo previsto dalla regola tecnica.

Il rischio aggiuntivo risulta limitato ad un incremento della difficoltà di accesso per le squadre di soccorso in caso di emergenza.

Il progettista, a compensazione del maggior rischio propone quanto di seguito evidenziato:

- Il potenziamento dell'aerazione fino a cinque volte il minimo richiesto. A tale fine rende completamente grigliata la porta di accesso.
- La installazione di un dispositivo di rilevazione di incendio (tipo rilevatore di calore a soglia) collegato a valvola di blocco del combustibile posta all'esterno del locale caldaia.
- Controllo, verifica di funzionamento e registrazione con cadenza annuale del dispositivo di blocco.

Considerate le condizioni al contorno del locale unitamente alla sua posizione ottimale per un eventuale intervento di soccorso, il comando provinciale ha espresso il proprio parere favorevole per l'approvazione.

Con queste premesse si ritiene che la richiesta di deroga possa essere accolta con la condizione che si tenga conto integralmente delle proposte avanzate dal progettista e dal titolare della attività a compensazione del rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza del punto 4.1.1 del D.M. 28.05.2005.

I relatori
Ing. Alberto Matta
Ing. Guido Basciu